



STATUTO ASSOCIATIVO

ALLEGATO ALL'ATTO N°
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI UDINE IL
SERIE 3 - PRIVATI N.A.-

512
8 FEB. 2023
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis



COSTITUZIONE - FINALITÀ

Articolo 1

1. È costituita l'Associazione culturale di promozione sociale denominata "A.P.S. Radici", con sede nel Comune di Mereto di Tomba e con durata illimitata.

Articolo 2

1. L'Associazione non persegue fini di lucro ed è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa o razziale, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e in particolare:
 - a. organizzazione di eventi di divulgazione culturale, scientifica e civica;
 - b. promozione della cittadinanza attiva attraverso distribuzione di materiale informativo digitale organizzazione di eventi di aggregazione per i giovani;
 - c. coordinamento di attività ludico ricreative e di interesse culturale organizzazione di simposi e di gruppi di discussione;
 - d. organizzazione di eventi atti a promuovere i giovani talenti del territorio;
 - e. collaborazione con le altre realtà associative del territorio, al fine di perseguire gli scopi precedentemente citati.
2. L'Associazione intende promuovere la libertà di espressione e di pensiero, valorizzare tutte le opinioni e creare un ambiente di discussione aperto e libero.
3. L'Associazione intende occuparsi di aggregazione, di informazione, di cittadinanza attiva e di promozione culturale, il tutto finalizzato alla valorizzazione dei giovani del territorio.
4. Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, anche aventi sede all'estero, acquistare beni immobili e mobili e compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, nonché partecipare a Consorzi e Società le cui finalità rientrino negli scopi dell'Associazione, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle già menzionate attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

ASSOCIATI

Articolo 3

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono associarsi tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
3. L'ammissione degli associati viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri a tale

scopo delegati, che provvede altresì all'iscrizione del nuovo associato sul Libro dagli associati, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente contenente il proprio nome e cognome, il comune e la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale.

4. Per i richiedenti non ancora in possesso della maggiore età la domanda di ammissione viene presentata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
5. La domanda deve altresì contenere una specifica dichiarazione di impegno ad osservare quanto previsto nel successivo articolo 4.
6. La deliberazione del Consiglio Direttivo, o dei Consiglieri all'uopo delegati, che rigetta eventuali richieste di ammissione deve essere adeguatamente motivata e comunicata per iscritto agli interessati entro 60 (sessanta) giorni.
7. In carenza di una specifica delibera, l'ammissione si intende comunque perfezionata con il versamento della quota associativa relativa all'annualità in corso e con l'iscrizione sul Libro degli associati.
8. È prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Articolo 4

1. Il nuovo associato deve versare, all'atto della ammissione, la quota associativa che verrà determinata dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio sociale. La quota associativa potrà essere versata a rate qualora ciò sia specificamente deliberato dal Consiglio Direttivo.
2. Con l'ammissione in Associazione l'associato assume il preciso obbligo di:
 - a. osservare lo statuto, il regolamento interno ed ogni altra deliberazione legalmente assunta dagli organi statutari;
 - b. concorrere alle spese dell'Associazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - c. svolgere le attività concordate a favore dell'Associazione senza fini di lucro, in modo conforme agli scopi dell'Associazione. ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 5

1. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di prendere atto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, di visionare i bilanci ed i libri associativi mediante formulazione di richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare e di votare alle riunioni dell'assemblea.

Articolo 6

1. La qualità di associato può venire meno per i seguenti motivi:
 - a. per recesso che può essere richiesto anche senza particolari motivazioni e che ha effetto con il termine dell'esercizio in cui viene richiesto, purché la domanda sia presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta;
 - b. per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo quattro che venga accertata dal Consiglio Direttivo;
 - c. per esclusione che può aver luogo nei soli casi di:
 - i. gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie e regolamentari nonché dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi della Associazione;
 - ii. atti o comportamenti che danneggino l'immagine della Associazione o che siano comunque in contrasto con le finalità istituzionali o con i principi ispiratori della Associazione stessa;



- iii. omesso pagamento della quota associativa annuale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce la stessa;
 - iv. assenza ingiustificata per due assemblee consecutive;
 - d. per morte dell'associato persona fisica.
2. La decadenza e l'esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e debbono essere comunicati per iscritto agli associati decaduti od esclusi. L'associato escluso può presentare ricorso avverso alla delibera entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dal provvedimento di espulsione.
3. L'associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 7

1. Il patrimonio dell'Associazione, denominato Fondo Comune, è formato:
- a. dalle quote sociali annuali;
 - b. dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione;
 - c. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
 - d. dalle devoluzioni di patrimoni finali di liquidazione effettuate da parte di altre associazioni ovvero di enti non commerciali.
2. Il fondo comune e gli eventuali fondi di riserva o altri fondi di capitale non potranno essere distribuiti e/o assegnati, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione e/o dopo il suo scioglimento a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 8

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a. dai contributi associativi annuali versati dagli associati;
 - b. dagli eventuali contributi associativi integrativi, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione ai risultati di bilancio, e/o supplementari, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione a determinati servizi svolti dall'Associazione;
 - c. dagli eventuali versamenti integrativi, contributi, oblazioni e liberalità spontaneamente versate dagli associati a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente;
 - d. dalle somme destinate dallo Stato, dagli altri enti pubblici territoriali e non, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dall'Unione Europea per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per la realizzazione dei programmi che rispondono a dette finalità;
 - e. dal ricavato dell'esercizio delle eventuali attività commerciali svolte a favore degli associati e dei non associati;
 - f. dai contributi in conto esercizio riconosciuti e versati da istituti di credito, da enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dalle singole persone fisiche;
 - g. dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - h. da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente.



ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 9

1. L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale che dovrà essere presentato agli associati per l'approvazione entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.
3. Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio annuale dovranno essere interamente destinati al Fondo Comune ai fini del finanziamento delle attività istituzionali dell'ente, essendo espressamente vietata ogni e qualsiasi distribuzione e/o assegnazione degli stessi tra gli associati, anche in modo indiretto.
4. Il bilancio annuale è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio può essere costituito dal solo rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legge.
5. Il progetto del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve rimanere affisso all'albo dell'Associazione nei 5 (cinque) giorni antecedenti l'assemblea ordinaria di sua approvazione. Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea deve rimanere affisso all'albo dell'Associazione nei dieci giorni successivi alla sua approvazione.
6. Ciascun associato che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale e ne faccia espressa richiesta scritta ha diritto di prendere visione dei bilanci relativi agli esercizi sociali nei quali sia stato membro dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo;
 - e. il Revisore dei Conti.

ASSEMBLEA



Articolo 11

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente, almeno una volta l'anno.
3. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato e da affiggersi all'albo dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
4. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) degli associati; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.
5. L'assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione quando gli associati presenti saranno almeno pari alla metà degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda quando gli associati presenti saranno almeno pari alla metà degli associati aventi diritto di voto.

6. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria vengono prese con voto favorevole dei due terzi dei presenti e rappresentati per delega aventi diritto di voto. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione o fusione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
7. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
8. Per gli associati minorenni un genitore per minore può esprimere il voto in rappresentanza del minore ma non può essere eletto alle cariche associative.
9. L'associato che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente alla assemblea ha facoltà di farsi rappresentare da un altro associato, che non sia consigliere, revisore o dipendente dell'Associazione, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati in possesso della maggiore età. Le modalità di votazione saranno, di volta in volta, decise, a maggioranza, dagli intervenuti.

Articolo 12

1. Sono attribuzioni della assemblea ordinaria:
 - a. l'approvazione degli indirizzi programmatici;
 - b. l'approvazione del bilancio consuntivo annuale;
 - c. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - d. l'eventuale nomina e revoca dell'Organo di Controllo e del Revisore e la determinazione del loro eventuale compenso;
 - e. l'approvazione del regolamento interno e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - h. la deliberazione in ordine alle questioni che vengano sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
2. Sono attribuzioni della assemblea straordinaria:
 - a. l'approvazione delle modifiche al presente statuto;
 - b. la deliberazione in ordine allo scioglimento anticipato dell'Associazione e della nomina del/i liquidatore/i;
 - c. la deliberazione in ordine alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - d. le deliberazioni in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione.
3. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente. I verbali delle adunanze e delle deliberazioni assunte dall'assemblea devono rimanere affissi all'albo dell'Associazione nei dieci giorni successivi alla data della assemblea.
4. Ciascun associato che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale, e ne faccia espressa richiesta scritta, ha diritto di prendere visione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni assunte dall'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti

dall'assemblea tra gli associati tra gli associati di maggiore età in regola con il versamento dei contributi associativi annuali.

2. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti con funzioni distinte, un Segretario ed un Vicesegretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati.
3. I Consiglieri durano in carica per il tempo di volta in volta determinato dalla assemblea all'atto della loro nomina e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
4. I Consiglieri sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.
5. Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono provvedere a convocare l'assemblea generale ordinaria per la sostituzione dei consiglieri venuti meno. La scadenza della carica degli amministratori nominati dalla assemblea sarà quella degli amministratori sostituiti.
6. Attese le finalità dell'Associazione, i Consiglieri non hanno diritto a compenso.
7. I Consiglieri hanno comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 14

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, ogni qualvolta ne venga ravvisata la opportunità, e comunque almeno una volta al mese, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori, ove nominato.
2. La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto o informatico da inviare ai consiglieri ed ai revisori non meno di tre giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telefono almeno un giorno prima della riunione medesima. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 15

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo:
 - a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - b. eleggere nel proprio seno il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario ed il Vicesegretario;
 - c. deliberare in ordine all'attribuzione di specifici poteri a singoli Consiglieri, qualora particolari esigenze lo richiedano;
 - d. deliberare in ordine all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione degli associati;
 - e. determinare, entro il giorno trenta gennaio di ogni anno, la quota associativa annuale;
 - f. determinare, entro il giorno trenta gennaio di ogni anno, il contributo associativo annuale ordinario in relazione ai costi e alle spese preventivate nell'esercizio;
 - g. determinare gli eventuali contributi associativi integrativi straordinari qualora i costi e le spese sostenute nel corso dell'esercizio siano risultate superiori a quelle preventivate;
 - h. determinare gli eventuali contributi associativi supplementari in relazione a particolari servizi prestati dall'Associazione;
 - i. formulare il bilancio annuale consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
 - j. deliberare sulla stipula di tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'Associazione;
 - k. deliberare sull'impiego dei fondi dell'Associazione e sull'acquisto e la permuta dei beni immobiliari e mobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
 - l. deliberare in ordine all'assunzione di mutui ed in generale di ogni operazione finanziaria, anche

ipotecaria, sia attiva che passiva conferendo i necessari poteri di rappresentanza;

- m. dare l'adesione ad organismi di ogni tipo, le cui finalità siano necessarie e/o utili per il perseguimento degli scopi associativi;
 - n. deliberare in ordine al conferimento di procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente dall'articolo seguente;
 - o. predisporre i regolamenti di organizzazione e di amministrazione interna dell'Associazione;
 - p. deliberare sui programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo sono riservati alla assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni, comprese quelle all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione degli associati, ad uno o più dei propri componenti. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai Consiglieri Delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.
3. In caso di assenza ingiustificata per due riunioni del consiglio direttivo consecutive, il consiglio direttivo ha facoltà di votare per l'esclusione dal consiglio direttivo di un consigliere.

PRESIDENTE

Articolo 16

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio e avanti le autorità amministrative. Il Presidente inoltre:
- a. rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa
 - b. convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
 - c. sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente che detiene i poteri specifici per l'atto da compiere ed in particolare, per i punti precedenti, dal vicepresidente che detiene tali poteri.

SEGRETARIO

Articolo 17

1. Il Segretario, ove nominato, coordina le attività associative ed inoltre:
- a. cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - b. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c. è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
 - d. provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
 - e. svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.
2. In assenza del Segretario, il Vicesegretario ne svolge interamente i compiti.



ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 18

1. L'Organo di Controllo, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, di cui almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionali

individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. La carica di membro dell'Organo di Controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi dell'Organo di Controllo deve essere determinata dall'assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica.
3. L'Organo di Controllo, se nominato, ha l'obbligo di assistere alle assemblee e di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo alle quali deve essere convocato.
4. L'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. Qualora l'Organo di Controllo non sia stato nominato, ciascun associato può richiedere al Consiglio Direttivo notizia sullo svolgimento degli affari dell'Associazione.

REVISORE DEI CONTI

Articolo 19

1. La nomina del Revisore dei Conti spetta all'assemblea ed è obbligatoria nei soli casi previsti dalla norma. Il Revisore dei Conti dura in carica un triennio e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Revisore dei Conti esercita la revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Articolo 21

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:
 - a. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b. per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di enti del Terzo settore che perseguano le medesime finalità musicali o culturali o di utilità sociale, designati dall'assemblea, nei termini previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 22

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

